

CAMERA DEI DEPUTATI N. 965

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **RAMPELLI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla violenza politica nelle scuole, nelle istituzioni universitarie e nelle città negli anni tra il 1970 e il 1989

Presentata il 9 marzo 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — C'è un periodo della storia d'Italia che va sotto il nome di « Anni di piombo », un termine mutuato da un film della regista tedesca Margaretha Von Trotta del 1981 che affronta la questione della lotta armata e del terrorismo nella Germania occidentale. Un periodo che va dal 1970 fino alla prima metà degli anni Ottanta, con code fin quasi agli anni Novanta, che ha visto l'Italia sconvolta e travolta da quella che è stata definita una « guerra civile a bassa intensità », dove la violenza politica talvolta è sfociata nel terrorismo.

Quotidiano era lo scontro tra giovani degli opposti estremismi. Un « bollettino di guerra » con migliaia di attentati, aggressioni con centinaia di feriti anche in modo grave (più di qualcuno ne ha portato le conseguenze per tutta la vita) e più di cinquanta morti tra giovani di destra, di sinistra, ma anche forze dell'ordine e stu-

denti che purtroppo si sono trovati nel posto sbagliato o sono stati scambiati per militanti politici. Una spirale di violenza continua a cui spesso si rispondeva colpo su colpo.

Raramente sono stati trovati i colpevoli di questi omicidi e talvolta le indagini sono state molto « lacunose » o « tardive »; così, ad esempio, non sappiamo chi ha ucciso a Roma il 12 maggio 1977 Giorgiana Masi che partecipava alla manifestazione dei radicali per ricordare la vittoria nel *referendum* del 1974 sul divorzio e chi il 28 dicembre ha ucciso Angelo Pistoiesi, militante missino, già candidato alle elezioni comunali.

Non sappiamo chi nel 1978 a Roma ha sparato ad Acca Larenzia contro i giovani che uscivano dalla sezione missina, uccidendo Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, e a Milano chi ha ucciso Fausto e Iaio, Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci,

militanti del centro sociale Leoncavallo. E ancora, non sappiamo chi nel gennaio 1979 a Roma ha sparato contro i giovani che sostavano dinanzi a un bar, ritenuto ritrovo di giovani di destra, uccidendo lo studente Stefano Cecchetti che non si interessava di politica; così come non sappiamo chi il 22 febbraio 1980 ha ucciso a Roma l'autonomo Valerio Verbano, colpito dentro casa, chi il 10 marzo del medesimo anno ha ucciso un cuoco, Luigi Allegretti, scambiato per il segretario della sezione missina del quartiere Flaminio e chi il 12 marzo ha ucciso Angelo Mancina segretario della sezione missina del quartiere Talenti.

Sono trascorsi 40-50 anni da quegli episodi, ma tanti sono i morti rimasti senza giustizia e senza verità. Sporadicamente in questi anni durante i lavori delle Commissioni parlamentari d'inchiesta sul terrorismo e sul delitto Moro sono emersi particolari che, forse, oggi, è arrivato il momento di approfondire per fare chiarezza sulle pagine della nostra storia rimaste oscure.

La presente proposta di legge è volta a istituire una Commissione parlamentare di inchiesta per cercare di fare luce sulla storia delle tante vittime citate e sui tanti

altri delitti di quegli anni rimasti senza colpevoli; per cercare di capire come mai le indagini non abbiano portato a nulla, per riaprire uno spiraglio su quelle vicende che possa permettere alle vittime e alle loro famiglie di trovare finalmente un po' di pace, per sapere chi abbia armato in quegli anni ragazzi tra i 15 e i 25 anni con strumenti offensivi sofisticati, non solo pistole P38, ma anche mitragliette, fucili di precisione, chili di tritolo, per acquisire la verità storica sull'ipotesi della cosiddetta strategia della tensione e delle sue tragiche conseguenze.

Una commissione d'inchiesta sui « figli di un Dio minore », perché negli anni molto si è parlato e indagato su omicidi « sempre eccellenti » di *manager*, docenti universitari, uomini di governo e personalità politiche di primo piano, così come il Parlamento ha giustamente approfondito le vicende sulla terribile storia delle stragi con una Commissione di inchiesta costituita per la prima volta nel 1988. Mai però si è deciso di accendere i riflettori sulla violenza politica che negli anni 70 ha coinvolto e travolto giovani innocenti di opposte fazioni e dilaniato le loro famiglie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla violenza politica negli anni tra il 1970 e il 1989, che ha visto contrapporsi nelle scuole, negli atenei universitari e nelle città studenti e giovani di opposte idee politiche, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) accertare le ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili dei crimini di violenza politica verificatisi negli anni tra il 1970 e il 1989 e ancora insoluti;

b) ricostruire le vicende storiche e politiche che hanno determinato i crimini di cui alla lettera *a)* e individuare eventuali connivenze tra gli autori degli stessi crimini e istituzioni e partiti politici;

c) svolgere indagini e approfondimenti in merito a eventuali nuovi elementi che possano integrare le risultanze delle indagini giudiziarie sinora svolte.

2. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione. Al termine dei lavori la Commissione presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.

(Composizione e funzionamento)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. In caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare si provvede alla sostituzione del componente nel rispetto dei criteri indicati al comma 1.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza della Commissione, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dai componenti della Commissione. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 4, quarto periodo.

Art. 3.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le di-

sposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice penale.

3. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.

4. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non possono essere opposti i segreti di Stato e d'ufficio. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

6. La Commissione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, decide quali atti e documenti possono essere divulgati. Devono comunque essere coperti da segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con la diffusione di informazioni in qualsiasi forma, è punita ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

2. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie e può richiedere informazioni e documenti a tutte le amministrazioni coinvolte.

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a 50.000 euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA



19PDL0027480